

REPVBBLICA ITALIANA

rep n. ...

UNIONE DI COMUNI NOVARESE 2000

Provincia di Novara

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DEI COMUNI DELL'UNIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di Marzo, in
Caltignaga (NO), presso gli Uffici dell'Unione Novarese 2000, ubicati in Via
Roma n. 16, avanti a me, Dott. Francesco Lella, Segretario dell'Unione,
domiciliato per tale carica presso la Sede legale dell'Ente, senza l'assistenza di
testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i
requisiti di legge, sono comparsi:

- Depaoli Arch. Giampietro, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto
provvedimento a firma del Presidente dell'Unione Novarese 2000 del 03/08/2009,
il quale agisce in nome e per conto dell'Unione stessa, presso cui per la carica
elege domicilio e che rappresenta, c.f. 94039790038, nel seguito semplicemente
“Unione”;

-, in rappresentanza della cooperativa sociale “Società
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Comunità Giovanile Lavoro”, con sede legale in
Novara, Via della Riotta n. 67, c.f. 01471390037, in qualità di,
nel seguito semplicemente “Cooperativa”;

Detti comparenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di
ricevere questo atto con espressa rinuncia ai testimoni.

Pertanto,

premessi

- che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. ... del .../.../2014 è stato approvato lo schema della presente convenzione, portante un valore complessivo stimato del servizio pari ad Euro 37.000,00 (trentasettemila/00), oltre i.v.a. di legge, redatta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, L. n. 381/1991, dell'art. 13, comma 1, L.r. Piemonte n. 18/1994, e dell'art. 52, d.lgs. n. 163/2006;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. T/... del .../.../2014, è stato definitivamente affidato alla Cooperativa il servizio in oggetto;
- che ai sensi dell'art. 1, d.P.R. n. 252/1998, non è necessario acquisire il certificato antimafia, in quanto contratto di valore complessivo inferiore ad Euro 154.937,06;

tutto ciò premesso

Art. 1 – Premesse.

Le sopraesposte premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione.

L'Unione affida alla Cooperativa la fornitura dei servizi relativi alla gestione dei cimiteri dei Comuni aderenti all'Unione, indicati nel capitolato approvato con la citata determinazione n. T/... del .../.../2014, della cui integrale conoscenza ed accettazione integrale ed incondizionata le parti si danno reciprocamente atto e che, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente contratto, essendo sottoscritto dalle parti unitamente a me Segretario rogante, in segno di accettazione e di impegno di osservanza, per essere acquisito agli atti.

Art. 3 – Finalità della convenzione.

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 2 nel rispetto

delle modalità e dei tempi indicati nel capitolato, tramite la propria organizzazione aziendale idonea al conseguimento degli obiettivi del servizio, e al contestuale raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste dalla normativa sopra richiamata e dal proprio Statuto.

Art. 4 – Dichiarazioni di congruità rispetto alla normativa.

La Cooperativa dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione.

Dichiara altresì che per lo svolgimento della tipologia di servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa comunica di avvalersi stabilmente di lavoratori svantaggiati, come precisato nel progetto conservato agli atti; il numero complessivo di detti lavoratori è pari a 16 (sedici) su 46 (quarantasei) totali.

Dichiara, infine, che a tutti i lavoratori è applicato il contratto di lavoro delle cooperative sociali.

Art. 5 – Impegni della Cooperativa.

La Cooperativa si impegna altresì:

- a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
- b) a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività, nato a, il, avente la qualifica professionale di
- c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto dell'art. 2, L. n. 381/91, solo per l'esecuzione di prestazioni complementari.

Art. 6 – Controlli.

L'Unione si riserva la facoltà di eseguire eventuali verifiche periodiche sulle

attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo e di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunità, alla Cooperativa la redazione di una relazione alla fine di ogni anno circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Al riguardo, nomina quale suo referente per le attività di controllo e *feedback* sui risultati il geom. Gloria D'Agrò, funzionario dell'Area tecnica.

Art. 7 – Corrispettivi.

Per la fornitura dei servizi di cui alla presente Convenzione, l'Unione corrisponderà alla Cooperativa il corrispettivo derivante dall'applicazione delle tariffe per singoli servizi resi, come specificato nell'elenco prezzi approvato con la citata determinazione n. T/... del .../.../2014, della cui integrale conoscenza ed accettazione integrale ed incondizionata le parti si danno reciprocamente atto e che, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente contratto, essendo sottoscritto dalle parti unitamente a me Segretario rogante, in segno di accettazione e di impegno di osservanza, per essere acquisito agli atti.

Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Le fatture saranno liquidabili solo previa verifica del documento attestante l'avvenuto versamento degli oneri contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 8 – Tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art.3, L. n. 136/2010, tutti i pagamenti in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.

Anche gli eventuali subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali destinati alle commesse pubbliche; il soggetto che abbia notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-UTG competente.

La Cooperativa ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad ivi operare.

E' fatto obbligo alla Cooperativa, pena la nullità assoluta del presente contratto, e la risoluzione *de iure* di ogni effetto del medesimo, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le sopradette norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.

Art. 9 – Variazioni alla convenzione.

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 10 – Risoluzione anticipata.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione per inosservanze della vigente normativa nonché a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione e con il richiamato capitolato.

Per la risoluzione ed il recesso trovano, in ogni caso, applicazione le disposizioni di cui al Capitolato speciale ed al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/04/2014 ed ha validità fino al 31/12/2015, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 9, e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Art. 12 – Garanzie.

La cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva pari al dieci per cento dell'importo contrattuale stimato, pertanto per un importo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) a mezzo di polizza fideiussoria n. rilasciata da il .../.../.....; tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, l'Unione avrà diritto di valersi di propria autorità, in tutto o in parte, di suddetta cauzione che, in tal caso, dovrà essere reintegrata immediatamente o, in ogni caso, nel termine che sarà assegnato.

La Cooperativa ha, altresì, stipulato polizza di assicurazione n., comprensiva di responsabilità civile verso terzi per prestatori di lavoro, emessa da, il .../.../.....

Art. 13 – Divieto di modificazioni soggettive.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto ivi previsto all'art. 116.

Inoltre, stante la specificità del presente affidamento e fatta salva specifica motivazione concordata tra le parti, con la quale siano fatte salve le finalità di cui all'art. 3, non sono consentiti subappalti.

Art. 14 – Clausola arbitrale e foro competente.

E' esclusa espressamente la clausola arbitrale.

Qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà devoluta al Tribunale di Novara.

Art. 15 – Spese contrattuali.

Tutte le spese relative alla stipulazione, registrazione e tassazione del presente atto sono a carico della Cooperativa, ad esclusione dell'i.v.a., che è a carico dell'Unione. Essendo le prestazioni dedotte soggette ad i.v.a., si richiede la registrazione in misura fissa.

La Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17, L. n. 460/1997.

Art. 16 – Normativa applicabile.

Per quanto non previsto e pattuito con la presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni del c.c., del d.lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e regolamento vigenti in materia.

Art. 17 – Elezione di domicilio.

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con la presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- l'Unione in Caltignaga (NO), Via Roma n. 16, tel. 0321/652114, fax 0321/652896, e-mail: tecnico@unionenovarese2000.it;
- la Cooperativa in Novara, Via della Riotta n. 67, tel. 0321/695480, fax 0321/688077, e-mail: info@comunita-giovanile-lavoro.it.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali.

I dati di ciascuna delle parti saranno dall'altra trattati solo per le finalità inerenti

l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti e gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, le parti potranno comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo; società controllate, controllanti e collegate; banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi; soggetti che svolgono per conto del Unione compiti di natura tecnica ed organizzativa; soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati; soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato; soggetti che svolgono attività di archiviazione e *data entry*; studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Concessionario anche nell'interesse dei propri fornitori. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Concessionario.

I dati personali delle parti potranno inoltre, essere conosciuti dai rispettivi

dipendenti e/o consulenti, i quali siano stati nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Le parti, pertanto, si autorizzano espressamente e reciprocamente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente contratto le parti cesseranno ogni trattamento dei dati ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Il presente atto è stato redatto in forma pubblica amministrativa, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, mediante elaboratore elettronico; il medesimo atto, dopo la sottoscrizione apposta su un unico originale cartaceo, come sopra descritto, dalle parti e dal sottoscritto, viene trasformato in file informatico, in formato non modificabile, al quale viene apposta la mia firma digitale a chiusura ed autenticazione dell'originalità ed unicità di esso atto, il quale consta di n. 8 facciate, ciascuna di n. 25 righe, coincidenti con il numero dei fogli, e n. 1 facciata contenente n. ... righe fin qui.

L'UNIONE _____

LA COOPERATIVA _____

L'UFFICIALE ROGANTE _____